



05-2019 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo Dipartimento

Ai Signori

Presidente della Corte di Cassazione

Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Procuratore nazionale antimafia

Presidenti delle Corti di appello

Procuratori generali della Repubblica presso le Corti di appello

Presidenti dei Tribunali per i minorenni

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni

Presidenti dei Tribunali di sorveglianza

Presidenti dei Tribunali ordinari

Procuratori della Repubblica presso i Tribunali ordinari

Dirigenti amministrativi presso gli uffici di cui sopra

e, p.c.

Al Signor Capo di Gabinetto

Al Signor Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia

Al Signor Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

**Al Signor Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile
e di comunità**

**Al Signor Direttore generale per il Coordinamento
delle politiche di coesione**

OGGETTO: disposizioni in materia di convenzioni sottoscritte in ossequio al decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 e successive modificazioni (c.d. "alternanza scuola - lavoro").

12 MAR. 2019

V. In Cagliari, addì _____

Il Dirigente Amministrativo
Franca Arru

V. In Cagliari, addì _____

PROCURATORE GENERALE

Francesca Nicotri

12 MAR. 2019

1

Come noto, l'articolo 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto l'obbligo del rilascio di preventiva autorizzazione per le convenzioni stipulate dai Capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì il mancato rilascio dell'autorizzazione suddetta quale causa di inefficacia delle convenzioni medesime.

La circolare di questo Dipartimento prot. DOG n. 160067.U dell'8 novembre 2016 ha quindi fornito "prime indicazioni" in materia, costituenti non già un elenco esaustivo di tutti aspetti relativi alla materia *de qua*, bensì un iniziale compendio da integrare sulla scorta dei suggerimenti volta a volta offerti dal concreto esame del fenomeno.

E' emerso, in particolare, come numerose convenzioni indirizzate al Dicastero ai fini di cui sopra abbiano ad oggetto le attività previste dalla c.d. "alternanza scuola-lavoro", e come tali convenzioni – in assenza di uno specifico regime autorizzatorio delineato dalla normativa di settore – risultino *prima facie* assimilabili al novero degli accordi negoziali assoggettati alla disciplina del comma 787.

Deve tuttavia osservarsi, in proposito, che proprio la normativa di settore e, più in particolare, l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce l'alternanza in parola come obbligatoria, con ciò caratterizzandola come parte integrante e necessaria della complessiva attività didattica che gli istituti di istruzione secondaria superiore sono tenuti a svolgere.

Per dare attuazione alla norma sopra citata, pertanto, l'ente di istruzione deve necessariamente concludere un rapporto convenzionale con un altro soggetto (sia esso pubblico o privato) che, accettando il rapporto, si rende disponibile a collaborare con l'istituto scolastico per il raggiungimento di fini propri di quest'ultimo.

La suddetta normativa di settore non manca, per altri versi, di dettare una dettagliata disciplina in ordine a contenuti e modalità esecutive che devono contraddistinguere le convenzioni in materia.

Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2015, n. 77 – istitutivo della alternanza scuola-lavoro – demanda, infatti, ad un provvedimento adottato dal Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca – assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze - la disciplina, tra l'altro, dei "*criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento*", nonché la fissazione delle "*risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse*".¹

¹ Il terzo comma dell'art. 3 recita: "*Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:*

- a. *i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;*
- b. *le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse disponibili;*
- c. *i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;*
- d. *le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;*

Quest'ultima disposizione, in particolare, risulta quindi soddisfare già "a monte" l'esplicita condizione dettata dal comma 787 per il rilascio della preventiva autorizzazione, la quale impone che le convenzioni siano realizzate *"senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, le intese siglate dagli uffici giudiziari nella materia di cui trattasi possono ritenersi preventivamente autorizzate, salva l'ipotesi residuale del mancato rispetto della condizione anzidetta.

Tanto premesso, si invitano le SS.LL. a dare corso immediato alle iniziative convenzionali sottoscritte in tema di alternanza scuola-lavoro ed eventualmente sospese in attesa di autorizzazione, cessando al contempo di inoltrare a questo Dicastero ogni ulteriore documentazione afferente la materia (che non sarà più oggetto di esame).

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini
